



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berna, 20 gennaio 2016

Indagine conoscitiva

sul pacchetto di ordinanze agricole 2016

0 Introduzione

Il pacchetto di ordinanze 2016 oggetto dell'indagine conoscitiva include gli avamprogetti di nove ordinanze del Consiglio federale, due atti normativi del DEFR e un'ordinanza dell'UFAG.

0.1 Semplificazioni amministrative

L'attuazione della Politica agricola 2014-2017 ha dato adito a critiche per il crescente onere amministrativo espresse, in particolare, da gestori di aziende agricole e organi esecutivi. Il Parlamento ha già accolto diversi interventi parlamentari incentrati sullo sgravio amministrativo. Il Consiglio federale darà seguito ai rispettivi mandati nell'ambito dell'Analisi globale 2016, nella quale saranno illustrati gli indirizzi di fondo della legislazione agricola. Al fine di elaborare le basi per tale analisi, ma anche per applicare quanto prima le misure di sgravio amministrativo, nel 2015 l'UFAG ha lanciato il progetto «Semplificazione amministrativa». Nel pacchetto di ordinanze dell'autunno 2015 sono già state attuate le prime misure a livello d'ordinanza. Con il presente pacchetto ne vengono proposte altre per snellire l'amministrazione e ridurre l'onere amministrativo. Le modifiche interessano sei ordinanze.

0.2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale varerà il presente pacchetto presumibilmente nel settembre 2016. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il 1° gennaio 2018. La decisione di procedere con largo anticipo all'indagine conoscitiva è dettata dai seguenti motivi:

- le modifiche dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle importazioni agricole entrano in vigore già a metà del 2016;
- le cerchie interessate hanno più tempo a disposizione per l'applicazione e l'esecuzione delle modifiche con effetto al 1° gennaio 2017, in particolare quelle dell'ordinanza sui pagamenti diretti;
- gran parte delle modifiche possono essere oggetto di un'unica consultazione raggruppandole in un pacchetto e contribuendo così alla semplificazione amministrativa.

0.3 Informazioni sull'indagine conoscitiva

Documentazione per l'indagine conoscitiva

Nella presente documentazione, ogni ordinanza è corredata di un commento (disponibile in francese e in tedesco) e, insieme, formano un fascicolo. I fascicoli sono ordinati secondo l'elenco delle ordinanze (cfr. il numero progressivo). L'ordine si rifà all'elenco della raccolta sistematica del diritto federale. Nella tabella seguente sono riportate le principali modifiche materiali relative a ogni ordinanza. Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata in formato PDF (Acrobat Reader) anche dai siti Internet dell'UFAG <http://www.blw.admin.ch/themen/00005/index.html?lang=it> e della Cancelleria federale <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Inoltro dei pareri

L'indagine conoscitiva termina il **15 aprile 2016**. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'Ufficio federale dell'agricoltura che può essere scaricato dal sito Internet <http://www.blw.admin.ch/themen/00005/index.html?lang=it>. In tal modo si agevola l'Ufficio nella valutazione dei pareri pervenutigli.

I pareri possono essere inoltrati

- per e-mail a:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

- per posta a:
Ufficio federale dell'agricoltura, Pacchetto agricolo 2016, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti indirizzi:

- Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38
- Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tel. 058 462 16 04
- Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tel. 058 462 25 99

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche	Pagina
Ordinanze del Consiglio federale		
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, ordinanza DOP/IGP (910.12)	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimento della mozione 08.3247 «Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali» depositata dal Consigliere nazionale Laurent Favre. • Semplificazione del sistema d'accreditamento degli organismi di certificazione attivi nel campo del controllo delle DOP e delle IGP. • Sorveglianza degli organismi di certificazione disciplinata in maniera dettagliata e descrizione delle relative attività di controllo. 	1
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (916.13)	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un nuovo periodo di calcolo per l'effettivo di animali determinante. Con la proposta vengono abolite le notifiche successive degli effettivi di animali. • Abolizione dell'autodichiarazione del gestore perché dal 2018 i dati sugli animali per equidi e bisonti saranno acquisiti dalla BDTA. • Introduzione di un contributo unico per l'efficienza delle risorse a favore dei trattamenti con irroratrici dotate di un sistema di risciacquo delle parti interne. Decorso il periodo di promozione di sei anni, questo sistema di risciacquo viene ripreso nella PER. • Introduzione di una disposizione transitoria per la registrazione dei dati SIG nei Cantoni. • Protezione del suolo: nuovo disciplinamento della protezione contro l'erosione nella PER. Non vengono invece fissati termini di semina e di aratura per le colture intercalari o i sovesci invernali. • Carico delle superfici richiesto a garanzia di un utilizzo sostenibile dal profilo alpestre. L'azienda d'estivazione riceve contributi per la biodiversità soltanto in proporzione al carico e all'utilizzo effettivi delle superfici. • Mantenimento del tetto massimo dei contributi per la qualità del paesaggio anche dopo il 2017. • Descrizione di come procedere concretamente a seguito delle proposte di riduzione del credito per i pagamenti diretti presentate nella consultazione sui limiti di spesa agricoli per gli anni 2018-2021 e nel Programma di stabilizzazione 2017-2019. • Adeguamento della densità massima per i pascoli destinati agli ovini. 	7

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche	Pagina
	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione dell'impiego di caolino per la produzione estensiva di colza e di Spirotetramat contro gli afidi delle patate. • Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: ai fini di una semplificazione amministrativa le aziende sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero se adempiono determinati criteri. • Precisazione e integrazione delle disposizioni sulle riduzioni dei pagamenti diretti in base alle esperienze maturate finora. • Nessuna sanzione per l'abbandono anticipato del periodo obbligatorio e del contratto per la promozione della biodiversità laddove nello stesso anno il Consiglio federale riducesse l'importo del contributo. • Proroga della rinuncia a sanzioni per la stabulazione fissa di vitelli URA di età superiore a 4 mesi. 	
Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17)	<p>Soppressione delle forniture minime necessarie per ottenere l'intero contributo per singole colture per la barbabietola da zucchero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltivazione convenzionale e • 6 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltivazione biologica. 	27
Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> • Soppressione del termine «unità di produzione» e riduzione delle esigenze per il riconoscimento e la definizione di comunità aziendali e aziendali settoriali allo scopo di snellire l'amministrazione. • Adeguamento delle categorie equidi e bisonti affinché i rispettivi dati sugli animali possano essere acquisiti dalla BDTA a partire dal 2018. • Allineamento delle disposizioni sui castagni a quelle sugli altri alberi da frutto ad alto fusto nei campi: le selve curate con castagni (max. 50 alberi/ha) rientrano nelle superfici permanentemente inerbite. • Dal 2017 distinzione tra le superfici con una declività superiore al 50 per cento e quelle con una declività del 35-50 per cento e conseguente adeguamento dei supplementi USM. 	29

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche	Pagina
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Importazione di patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'attuale contingente doganale parziale n. 14.1 «Patate» è suddiviso in tre contingenti doganali parziali. ▪ Le quote del (nuovo) contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono messe all'asta e in caso di aumento del contingente doganale parziale sono attribuite in base all'ordine d'entrata delle dichiarazioni doganali. ▪ Il contingente doganale parziale «Patate da semina» è aumentato permanentemente di 1500 tonnellate. • Importazione di oli e grassi commestibili: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le importazioni da PMA (Paesi meno avanzati) sono esonerate dalla riscossione del contributo al fondo di garanzia (CFG) per il finanziamento delle scorte obbligatorie. ▪ Per compensare le minori entrate, i CFG sugli oli commestibili da Paesi non PMA sono aumentati riducendo in misura corrispondente le loro aliquote di dazio. • Importazione di fiori recisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'allegato 1 numero 8 è adeguato perché dal 2017 la ripartizione del contingente doganale n. 13 (Fiori recisi) non è più disciplinata (cfr. OIEVFF). 	37
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricultura, OIEVFF (916.121.10)	<ul style="list-style-type: none"> • Verdura congelata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abrogazione dell'articolo 10 lettera a visto che a oggi l'UFAG non ha mai dovuto aumentare temporaneamente il contingente doganale di verdura congelata in virtù di detto articolo. • Fiori recisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dal 2017 il contingente doganale n. 13 (Fiori recisi) non viene più ripartito. Nel periodo di contingentamento ogni importazione può essere effettuata nel quadro del contingente, ossia all'ADC. 	45
Ordinanza sulla frutta (916.131.11)	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione dei tipi di frutta aventi diritto a contributi e delle rispettive aliquote di contribuzione a livello di ordinanza e non più di anno in anno. • Obbligo di impiegare direttamente per l'alimentazione umana la frutta trasformata con contributi; esclusione di altri scopi di utilizzazione. 	47

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche	Pagina
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali, ordinanza BDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti per quel che riguarda i bisonti e gli equidi, conseguente estensione delle disposizioni dell'ordinanza BDTA concernenti l'approntamento e l'acquisizione di dati. • Estensione del rinvio per singole disposizioni (art. 9, 11 e 12 segg.) al nuovo articolo 8b. 	51
Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (942.31)	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di una base legale per il monitoraggio del mercato e la rispettiva richiesta di dati di mercato sui mezzi e i beni di produzione agricoli. 	55
Atti normativi del DEFR		
Ordinanza sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124)	<ul style="list-style-type: none"> • L'adeguamento della presente ordinanza è richiesto in seguito alla mozione 08.3247 «Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali» depositata dal Consigliere nazionale Laurent Favre. La modifica riguarda le esigenze minime di controllo. 	57
Allegato 1 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento dei valori indicativi d'importazione del sistema del prezzo soglia degli alimenti per animali alle attuali proprietà nutrizionali. Le modifiche proposte comportano una riduzione dei valori indicativi d'importazione per 93 voci di tariffa doganale e una maggiorazione per 19. 	59
Ordinanza dell'UFAG		
Ordinanza concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche, ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF (916.121.100)	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione totale dell'ordinanza. • Abrogazione di tutte le disposizioni sui fiori recisi e di quelle dell'allegato 3. 	69

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹ è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti
silvicoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 177 della legge del 29 aprile 1998²
sull'agricoltura (LAgr),
visto l'articolo 41a della legge del 4 ottobre 1991³ sulle foreste (LFo),

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati
(di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.

² Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.
Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al
relativo elenco degli obblighi.

- 1 RS 910.12
- 2 RS 910.1
- 3 RS 921.0

Art. 1a Definizioni

S'intende per:

- a. *prodotto silvicolo*: il legname rotondo;
- b. *prodotto silvicolo trasformato*: il legname segato grezzo o piallato.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:

² Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:

² Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.

Art. 4a cpv. 1

¹ Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti.

Art. 5 cpv. 1^{bis} lett. a e 1^{ter}

1^{bis} Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

- a. rappresenta almeno la metà del volume del prodotto;

^{1^{ter}} Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

- a. rappresenta almeno la metà del volume del prodotto;
- b. almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori sono rappresentati; e
- c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

Art. 7 cpv. 1 lett. c

¹ L'elenco degli obblighi comprende:

- c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; per

i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende le loro qualità meccaniche (le loro caratteristiche fisiche o altre qualità intrinseche);

Art. 11 Decisione su opposizione

L'UFAG decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione nonché le autorità federali e cantonali interessate.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conformemente all'articolo 18.

Art. 16a Menzioni DOC, DOP o IGP

¹ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

² L'impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 8a.

Art. 17 cpv. 2 lett. e

² Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

- e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente o come componente.

Art. 17a Prodotti non conformi all'elenco degli obblighi

¹ I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati commercializzati legalmente sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

² Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializzati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

*Titolo prima dell'art. 18***Sezione 4 Controllo ed esecuzione***Art. 18 cpv. 1*

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 Esigenze poste agli organismi di certificazione

¹ Gli organismi di certificazione devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁴ sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD).

² Gli organismi di certificazione devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard) che consentono di fissare segnatamente i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di misure applicabile laddove siano constatate irregolarità;
- b. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre del personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro funzioni.

Art. 19a Organismi di certificazione esteri

¹ Sentito il Servizio d'accREDITamento svizzero (SAS), l'UFAG riconosce gli organismi di certificazione esteri che intendono svolgere le loro attività sul territorio svizzero, se sono in grado di provare di possedere una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

² Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:

- a. adempiere le esigenze di cui all'articolo 19 capoverso 2;
- b. essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.

³ All'atto della presentazione di una domanda di riconoscimento devono attestare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute.

⁴ È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio.

⁵ L'UFAG può accordare il riconoscimento per una durata limitata e subordinarlo a oneri. Può segnatamente imporre all'organismo di certificazione estero gli oneri seguenti:

- a. accettare i controlli dell'UFAG riguardanti le attività svolte in Svizzera e cooperarvi;

⁴ RS 946.512

⁵ RS 946.51

- b. fornire all'UFAG informazioni dettagliate sulle attività svolte in Svizzera;
- c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti durante i controlli esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
- d. concordare preventivamente con l'UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
- e. contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

⁶ L'UFAG può revocare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 21 Esecuzione da parte dell'UFAG

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG fatto salvo l'articolo 21c. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

² L'UFAG inoltre:

- a. tiene un elenco degli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
- b. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
- c. sorveglia gli organismi di certificazione di cui agli articoli 19 e 19a.

³ Può ricorrere a esperti.

Art. 21a Sorveglianza degli organismi di certificazione

¹ L'attività di sorveglianza dell'UFAG comprende segnatamente:

- a. la valutazione della procedura interna dell'organismo di certificazione per i controlli, l'amministrazione e la verifica dei fascicoli di controllo per quanto concerne l'adempimento delle esigenze della presente ordinanza;
- b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di contestazione e di ricorso.

² L'UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS.

³ Nel quadro della sua attività di sorveglianza provvede affinché le esigenze degli articoli 19 e 19a capoverso 2 siano adempiute.

⁴ Può richiedere al SAS la sospensione o la revoca di un accreditamento ai sensi dell'articolo 21 OAccD, nel campo d'applicazione della presente ordinanza, laddove un organismo di certificazione non applichi le prescrizioni della presente ordinanza o non adempia le esigenze in essa contenute.

⁵ Può emanare istruzioni all'attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo finalizzato all'armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione

¹ L'UFAG procede a un'ispezione annuale presso gli organismi di certificazione autorizzati in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, nella misura in cui ciò non sia garantito nel quadro dell'accREDITAMENTO.

² Controlla segnatamente se l'organismo di certificazione dispone di una procedura e di modelli scritti e se li utilizza per i compiti seguenti:

- a. attuazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende,
- b. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
- c. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni,
- d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati.

Art. 21c Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ L'esecuzione della Sezione 3 secondo la legislazione sulle derrate alimentari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

² Essi segnalano all'UFAG, agli organismi di certificazione e ai raggruppamenti le irregolarità constatate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} La quota di cui al capoverso 1 deve essere soddisfatta separatamente per ognuno dei seguenti ambiti:

- a. sulla superficie agricola utile entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale;
- b. sulla superficie agricola utile oltre una distanza di percorso di 15 km dal centro aziendale.

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi sono di proprietà del gestore o in affitto.

Art. 17 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti

¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di contribuzione.

² Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e di aziende con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

RS

¹ RS 910.13

2016

–.....

- a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali della specie equina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
- b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: l'anno di contribuzione.

³ L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

⁴ Il gestore dell'azienda notifica:

- a. l'effettivo degli altri animali da reddito al 1° gennaio dell'anno di contribuzione all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti;
- b. l'effettivo degli altri animali da reddito calcolato in virtù dell'articolo 37 capoverso 2 entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione.

⁵ Il gestore dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari notifica l'effettivo degli altri animali da reddito di cui all'articolo 98 capoverso 3 lettera b all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

Art. 37 cpv. 1 e 4

¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

⁴ *Abrogato*

Art. 41 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

Abrogati

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, 1^{bis}, frase introduttiva e 8

¹ I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

^{1bis} I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:

⁸ I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.

Art. 57 cpv. 3

³ Se le aliquote di contribuzione (contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all'ulteriore partecipazione nell'anno della riduzione delle aliquote.

Art. 62 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se le aliquote di contribuzione (contributo per l'interconnessione, contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all'ulteriore partecipazione nell'anno della riduzione delle aliquote.

Art. 69 cpv. 1 lett. d, 2 lett. b, 3 e 5

¹ La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti:

d. insetticidi, eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza.

² Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:

b. *abrogata*;

³ Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento raccomandate² di Agroscope e swiss granum.

⁵ Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sul materiale di moltiplicazione, su domanda i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.

Art. 78 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. c

³ Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.14⁴.

⁴ Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

c. *abrogata*

Art. 80 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c e f

³ Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

c. *abrogata*;

f. *abrogata*

² La lista può essere consultata sul sito Internet www.swissgranum.ch.

³ **RS 916.151**

⁴ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.14, xy 2016.

Sezione 4: Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitisanitari

Art 82a

¹ Per l'equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se

- a. il sistema di risciacquo risciacqua l'interno dell'irroratrice mediante una pompa supplementare e ugelli di pulizia;
- b. dall'inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.

² I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 97 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sul coordinamento dei controlli (OCoC) il gestore deve presentare entro il 30 settembre precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove hanno sede, la notifica concernente:

Art. 98 cpv. 3 lett. d n. 1

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- d. per i contributi d'estivazione:
 1. la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della specie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina;

Art. 99 Termini di domanda e scadenze

¹ La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Il dato sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito va presentato all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre.

² La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre.

³ Nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2 i Cantoni possono fissare un termine di domanda nonché un termine per la presentazione dei dati sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito.

Art. 100 cpv. 2

² Le variazioni successive delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

Art. 115 cpv. 10

Abrogato

Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Il primo periodo di riferimento anticipato per l'effettivo di animali di cui all'allegato 1 numero 2.1.2 dura dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018.

² Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.9⁶, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017. Nel 2017 per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

³ Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

⁴ Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati in virtù dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁷ sulla geoinformazione.

⁵ I contributi degli anni 2017-2019 vengono corretti se, tra i dati effettivi sulle superfici di cui ai modelli di geodati e i dati sulle superfici utilizzati secondo il capoverso 4 vi è uno scarto di oltre 50 are per quanto riguarda la superficie decliva che dà diritto ai contributi dell'azienda.

⁶ La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna secondo il numero 6.1.2 non è necessaria fino alla limitazione temporale del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.

II

Gli allegati 1, 2, 4, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

⁶ I moduli complementari 6 e 7 di Suisse-Bilanz possono essere consultati sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli complementari 6 e 7).

⁷ RS 510.620

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Gli articoli 57 capoverso 3 e 62 capoverso 3^{bis} nonché l'allegato 8 numeri 2.4.5a, 2.4a.5 e 3.8.1 entrano in vigore il 1° ottobre 2016.

³ Gli articoli 35, 37 capoversi 1 e 4, 98 capoverso 3 lettere b e d numero 1, 99 e 100 capoverso 2 nonché l'allegato 1 numero 2.1.2 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 2.1.1 e 2.1.2

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.13⁸ o 1.14⁹ per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2016 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
- 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati sulle superfici e sulle colture dell'anno civile in corso e l'effettivo medio di animali tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno civile in corso. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Copertura del suolo

- 5.1.1 Su ogni particella nella zona di pianura, nella zona collinare o nella zona di montagna I con colture raccolte prima del 31 agosto, nell'anno in corso le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali.

5.2 Protezione contro l'erosione

- 5.2.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.
- 5.2.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007¹⁰ sulla quantità di terra che va persa.

⁸ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

⁹ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.14, xy 2016.

¹⁰ Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.xxx > xxx > xxx.

- 5.2.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
- 5.2.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare:
- un piano di gestione riconosciuto dal servizio cantonale competente oppure
 - provvedimenti scelti liberamente per prevenire l'erosione.
- 5.2.5 Se l'erosione su una particella è provocata per effetto di terzi, il servizio cantonale competente ne stabilisce la causa. Provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l'erosione nella rispettiva regione.
- 5.2.6 I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacuna. Se il gestore ha applicato correttamente il piano di gestione di cui al numero 5.2.4 lettera a non si applica alcuna riduzione dei contributi.
- 5.2.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata dopo le piogge in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione constatati.

N. 6.1.2

- 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo

N. 6.2.4 lett. c

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi	Criocera dei cereali	Prodotti fitosanitari a base di Diflubenzuron, Teflubenzuron e Spinosad	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Dorifora della patata	Prodotti fitosanitari a base di Teflubenzuron, Azadirachtin e Spinosad o a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli	Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

	Piralide del mais da granella	Prodotti fitosanitari a base di <i>Trichogramme spp.</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
--	-------------------------------	--	---

N. 3

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima:

Ubicazione	Altitudine	Sistema di pascolo	Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri		Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi	
			Ovini*	CN	Ovini*	CN
Sotto il limite del bosco	fino a 900 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	14	1.21	34	2.93
	900-1100 m		13	1.12	30	2.58
	1100-1300 m		11	0.95	25	2.15
	1300-1500 m		9	0.77	21	1.81
	1500-1700 m		7	0.60	16	1.38
	oltre 1700 m		6	0.52	11	0.95
	fino a 900 m	Altri pascoli	4	0.34	7	0.60
	900-1500 m		3	0.26	5	0.43
	oltre 1500 m		2	0.17	3	0.26
Sopra il limite del bosco	fino a 2000 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	5	0.43	8	0.69
	Nord delle Alpi fino a 2200 m		3	0.26	5	0.43
	Alpi centrali fino a 2400 m	Altri pascoli	2	0.17	2.5	0.22
	Sud delle Alpi fino a 2300 m					
Superfici in altitudine	Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	2	0.17	3	0.26
	Nord delle Alpi oltre 2200 m					
	Alpi centrali oltre 2400 m					
	Sud delle Alpi oltre 2300 m					
		Altri pascoli	0.5	0.04	1.5	0.13

* Media ponderata per ovino estivo 0.0861 UBG in 100 giorni

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 12.1.1 e 12.1.8

12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.

12.1.8 Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi va rispettata una distanza minima di 10 metri a partire dal tronco rispetto a margini del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché corsi d'acqua.

N. 12.2.4 e 12.2.4a

12.2.4 La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:

- a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;
- b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.

B Interconnessione

N. 2.2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese.

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Futterbilanz» dell'UFAG secondo la Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione 1.13 o 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2016 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.

N. 3.4

- 3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero:
- a. le aziende che somministrano, per UBGFG all'anno, esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda di cui al numero 1.2 e al massimo 500 kg di SS di foraggio complementare, foraggiamento durante l'estivazione compreso, di cui al numero 1.3;
 - b. le aziende che oltre al foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda di cui al numero 1.2, all'anno
 1. somministrano esclusivamente al massimo 300 kg di SS di foraggio complementare per UBGFG, foraggiamento durante l'estivazione compreso, di cui al numero 1.3 e
 2. coltivano, nella regione di pianura, al massimo 5 are di mais pianta intera proprio dell'azienda (corrispondente a 960 kg SS di mais) per UBGFG e, nella regione di montagna, al massimo 2 are di mais pianta intera proprio dell'azienda (corrispondente a 300 kg SS di mais) per UBGFG.

Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

Lett. D n. 1.1 lett. a

- a. Giorni di uscita e documentazione:
 - Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno 26 uscite mensili al pascolo.
Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
 - Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 uscite mensili all'aperto.
Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente accesso all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Aliquote dei contributi

N. 3.1.1 pt. 12

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
12. <i>Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione</i>		150, al massimo tuttavia 200 per CN

N. 4.2

4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

N. 6.3.3

Abrogato

6.4 Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici

6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d'acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.7 lett. c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
c. Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm)	Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficiente (<50 per cento)	600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha
	Rimozione insufficiente del legno morto	300 fr./ha × superficie interessata in ha
	Diradamento e semina insufficienti	100 fr./ha × superficie interessata in ha
	Piani della superficie mancanti	50 fr. per documento
Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente		

N. 2.1.8 lett. b e d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
b. Dichiarazione non corretta dell'effettivo medio o dichiarazione non corretta del numero di animali estivati (animali della specie bovina e bufali esclusi) (art. 98, 100 e 105)	Effettivo dichiarato non detenuto in azienda	Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata
	Effettivo dichiarato da un altro gestore detenuto in azienda (nessuna dichiarazione personale)	
	Effettivo medio o numero di animali estivati non corretto, non plausibile o non rintracciabile	
d. Computo non corretto degli animali estivati sull'effettivo dell'azienda (art. 37 e 46)	Notifica d'entrata alla BDTA o autodichiarazione di animali trasferiti per l'estivazione contraria all'intenzione dell'azienda cedente e senza accordo di diritto privato	Correzione all'effettivo computabile sulla base degli animali estivati. In più riduzione di 200 fr. per UBG interessata

N. 2.2.2 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1)	5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di superamento di entrambi i valori N e P ₂ O ₅ per la riduzione è determinante quello più alto

N. 2.2.3 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo (risalenti a oltre 10 anni), test delle irroratrici (risalenti a oltre 4 anni) incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltrato suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

N. 2.2.6 lett. e, f e h

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. Copertura del suolo non presente (art. 17 e all. 1 n. 5.1)	Coltura autunnale o coltura intercalare/sovescio invernale mancante 1100 fr./ha × superficie interessata in ha
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione (art. 17 e all. 1 n. 5.2)	Inosservanza del piano di gestione 80% dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento della particella gestita interessata, min. 500 fr., max. 5000 fr. Casi di erosione senza piano di gestione Nessuna riduzione in caso di recidiva. 100% dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento della particella gestita interessata, min. 500 fr., max. 5000 fr.
h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare la soglia nociva o superamento della stessa (all. 1 n. 6.2) Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)	Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha

N. 2.3.2

2.3.2 Le riduzioni sono calcolate e applicate per ogni controllo.

N. 2.4.5a e 2.4.5b

2.4.5a Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

2.4.5b Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 i CQ I e CQ II sono ridotti del 100 per cento.

N. 2.4.17 lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze
c. Q II: il numero di alberi non resta costante (art. 59, all. 4 n. 12.2)	200% CQ II

N. 2.4.19 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inosservanza di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 500 fr.

N. 2.4a.5 e 2.4a.6

2.4a.5 Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 62 capoverso 3^{bis}.

2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 i CQ I e CQ II sono ridotti del 100 per cento.

N. 2.7.1 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi

N. 2.8.2 lett. c e d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

d. Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
---	-----------

N. 2.8.4 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	10 punti
Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberiseme non biologici, conciatati (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o di tuberiseme non biologici, conciatati (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi)
Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

N. 2.8.6 lett. a, d e n

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Elenco dell'effettivo di animali, giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)	50 fr. per documento
d. <i>Abrogata</i>	
n. Immagazzinamento di alimenti per animali (minerali esclusi) non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti

N. 2.9.2a

2.9.2a Le riduzioni in caso di schizzo della corte o dell'ACE mancante o non attuale vengono applicate, per principio, per categoria di animali. Se uno schizzo riguarda più categorie di animali, viene applicata una sola riduzione (nessuna cumulazione).

N. 2.10.2 lett. b-d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi

c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	120 % dei contributi
d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 78 cpv. 1 e 2)	120 % dei contributi

N. 2.10.3 lett. j

j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili; tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, termini di semina e di raccolta delle colture principali, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)	120 % dei contributi
--	----------------------

N. 2.10.5

2.10.5 Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici

a. Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a, all. 7 n. 6.4)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.
--	---

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Registro dell'apporto di concimi mancante (art. 30), se sono stati apportati concimi	200 fr. per documento mancante o per registrazione mancante
Registro dell'apporto di foraggio mancante (art. 31), se è stato apportato foraggio	Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se i documenti o le registrazioni dell'anno in corso o dell'anno precedente non sono stati presentati successivamente
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione	
Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti (all. 2 n. 2), se richieste	
Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste	
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36).	
Piano delle superfici mancante (art. 38).	
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pascolo da rotazione	

N. 3.8.1

3.8.1 Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

N. 3.10.4

3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione di animali dal profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produ- zione vegetale

(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³ Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

¹ RS 910.17

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 3 cpv. 2 lett. c e 3

² Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

- c. Supplementi in tutte le zone (eccetto la regione d'estivazione) per:
1. zone declive con declività del 18-35 per cento 0,016 USM per ha
 2. zone declive con declività superiore al 35 fino al 50 per cento 0,027 USM per ha
 3. zone declive con declività superiore al 50 per cento 0,054 USM per ha
 4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %
 5. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,001 USM per albero

³ Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1-4 si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

RU 1999 62

¹ RS 910.91

Art. 6 Azienda

¹ Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

- a. si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure di entrambe;
- b. comprende terre, edifici, installazioni e inventario per la gestione delle attività;
- c. è autonoma dal profilo territoriale, giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende;
- d. ha un proprio risultato d'esercizio; e
- e. è gestita durante tutto l'anno.

² Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:

- a. il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende;
- b. il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o
- c. i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende.

³ Se un gestore gestisce più aziende, per la LAgr e le ordinanze emanate in virtù di essa queste sono considerate insieme come un'unica azienda.

⁴ Una stalla al di fuori di un'azienda è computata all'azienda se è stata presa in affitto o in locazione con un contratto scritto e se nell'altra azienda non sono più detenuti animali della categoria per la quale la stalla è stata presa in affitto o in locazione.

⁵ Per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali.

Art. 10 Comunità aziendale

Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende in un'unica azienda, se:

- a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto;
- b. i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d'impresa;
- c. i gestori delle aziende coinvolte lavorano per la comunità aziendale;
- d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
- e. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 11 Azienda detentrica di animali

¹ Per aziende detentrici di animali s'intendono le stalle e le installazioni, eccetto i ricoveri per i pascoli, destinate alla detenzione regolare di animali nell'azienda e nell'azienda d'estivazione o nell'azienda con pascoli comunitari.

² Un'unica azienda detentrica di animali comprende:

- a. per le aziende: tutte le stalle e installazioni entro una distanza di 6 km al massimo;
- b. per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari: tutte le stalle e le installazioni dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari.

³ In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell'azienda detentrica di animali anche le stalle e le installazioni oltre una distanza di 6 km.

⁴ Se in un'azienda vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un'azienda detentrica di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un'unica azienda detentrica di animali.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

Vi è una comunità aziendale settoriale se:

- a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiuntamente una parte delle loro attività;
- b. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disciplinate in un contratto scritto;
- c. i gestori delle aziende coinvolte lavorano per la comunità aziendale settoriale;
- d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza stradale di 15 km al massimo; e
- e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 19 cpv. 7

⁷ È considerata come una superficie permanentemente inerbita anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

Art. 30a Verifica del riconoscimento

¹ I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.

² I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà dopo

il riconoscimento oppure in caso di modifica dei contratti di affitto delle aziende agricole esistenti al momento del riconoscimento. Il riconoscimento è revocato in particolare se:

- a. una o più aziende che fanno parte della comunità non adempiono più le condizioni previste all'articolo 6 capoverso 1 lettera b; oppure
- b. terre, edifici e installazioni sono essenzialmente:
 1. tenuti in proprietà comune (comproprietà) dai gestori, oppure
 2. presi in affitto da essi in comune.

³ Determinanti per la valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici e degli edifici nonché le loro quote rispetto al valore di reddito delle aziende escluse le abitazioni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 1 Rubrica

1. **Animali della specie bovina (specie *bos*) e bufali (*bubalus arnee*)**

N. 2

2. **Animali della specie equina**

2.1	Cavalli: animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati oltre 900 giorni di età	0,70
2.2	Cavalli: stalloni oltre 900 giorni di età	0,70
2.3	Cavalli: oltre 365 fino a 900 giorni di età	0,50
2.4	Cavalli: puledri fino a 365 giorni di età	0,30
2.5	Muli e bardotti di ogni età	0,40
2.6	Cavalli piccoli (altezza al garrese inferiore a 148 cm), asini e pony di ogni età	0,25

N. 5.1 e 5.2

5.1	Bisonti oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti)	1,00
5.2	Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso)	0,40

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

*Allegato
(n. III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 1997² sull'agricoltura biologica

Art. 5 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può, su richiesta, riconoscere una parte di un'azienda di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola (OTerm) come un'azienda biologica se:

- a. è riconoscibile come unità di terre, edifici e installazioni;
- b. è territorialmente autonoma e chiaramente delimitata dal resto dell'azienda;
- c. dispone di un flusso di merci territorialmente delimitato; e
- d. impiega una o più persone.

³ Prima del riconoscimento di cui al capoverso 2 l'UFAG richiede il parere del Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda.

2. Ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sugli effettivi massimi

Art. 10 cpv. 2 lett. f, frase introduttiva

² L'autorizzazione è concessa soltanto se:

- e. il Cantone in cui si trova l'azienda detentrici di animali conferma per scritto che:

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva

² L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'azienda detentrici di animali conferma per scritto che:

3. Ordinanza del 23 novembre 2005⁵ sulla caratterizzazione del pollame

Allegato n. 4 lett. c

² RS 910.18

³ RS 910.91

⁴ RS 916.344

⁵ RS 916.342

4. La designazione «Rurale all'aperto» può essere utilizzata soltanto:

c. se la superficie utilizzabile totale dei pollai delle singole aziende detentrici di animali non eccede 1600 m²;

4. Ordinanza del 23 ottobre 2013⁶ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Art. 3 cpv. 1

¹ Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all'allegato 1, laddove la fine del periodo è la fine del rispettivo anno civile.

⁶ RS 910.15

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ concernente l'importazione di prodotti agricoli è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 4: Importazione di patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Art. 37 Contingenti doganali parziali e categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate)

¹ Il contingente doganale n. 14 (patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate) è suddiviso in contingenti doganali parziali secondo l'allegato 3 numero 7.

² Il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b. altri prodotti semilavorati;
- c. prodotti finiti.

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

⁴ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.

Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali

L'UFAG stabilisce il periodo nel quale le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.

¹ **RS 916.01**

Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali

¹ Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono messe all'asta. In caso di aumento temporaneo di tale contingente doganale parziale, le quote del contingente sono attribuite in base all'ordine d'entrata delle dichiarazioni doganali.

⁴ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono messe all'asta. Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.

Art. 41 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

Abrogati

Art. 42 Domande

Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) devono pervenire all'UFAG entro il 30 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 43

Abrogato

Art. 55 cpv. 2

² L'articolo 36 si applica sino al 31 dicembre 2018.

II

Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

*Numero 8***8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi**

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili

[8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF; RS 916.121.10). Il contingente doganale n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n) [8-1]	Informazioni complementari
0603.1110	12.50	0	13, 105	
0603.1120	12.50	20		
0603.1210		0	13, 105	
0603.1220	25.00	20		
0603.1310		0	13, 105	
0603.1320	25.00	20		
0603.1410		0	13, 105	
0603.1420	25.00	20		
0603.1510		0	13, 105	
0603.1520	25.00	20		
0603.1911		0	13, 105	
0603.1918		0	13, 105	
0603.1921	25.00	20		
0603.1928	25.00	20		

Numero 9

9. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 42. Nella colonna categoria di merci è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l'articolo 37 capoverso 2.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[9-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale parziale (n.)	Categoria di merci e informazioni complementari
0701.1010	1.40	0	14.1	Patate da semina
0701.9010	6.00	0		
ex 0701.9010			14.2	Patate destinate alla valorizzazione
ex 0701.9010			14.3	Patate da tavola
0710.1010		0	14.4	Prodotti semilavorati
0710.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
0712.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.1011		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.2011		0	14.4	Prodotti semilavorati
2001.9031		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1012 [9-1]		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1013		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1092 [9-1]		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1093		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9028		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9051		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2021		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2022		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2029	785.00	PGI non necessario		[9-2]
2005.2092		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2093		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2099	257.30	PGI non necessario		[9-2]
2005.9921		0	14.4	Prodotti finiti
2005.9951		0	14.4	Prodotti finiti

Numero 16

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

...		
Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
...		
1501.1091	138.25	
1501.1099	149.10	
1501.2091	138.25	
1501.2099	149.10	
1501.9091	138.25	
1501.9099	149.10	
1502.1091	138.25	
1502.1099	149.10	
1502.9091	138.25	
1502.9099	149.10	
1503.0091	138.25	
1503.0099	149.10	
1504.1098	138.25	
1504.1099	149.10	
1504.2091	138.25	
1504.2099	149.10	
1504.3091	138.25	
1504.3099	149.10	
1506.0091	134.25	
1506.0099	149.10	
1507.1090	127.20	
1507.9018	157.25	
1507.9019	168.10	
1507.9098	138.25	
1507.9099	149.10	
1508.1090	127.20	
1508.9018	157.25	
1508.9019	168.10	
1508.9098	138.25	
1508.9099	149.10	
1509.1091	88.15	
1509.1099	134.25	
1509.9091	92.15	
1509.9099	138.25	
1510.0091	127.20	
1510.0099	138.25	
1511.1090	116.05	
1511.9018	157.25	
1511.9019	168.10	
1511.9098	138.25	
1511.9099	149.10	
1512.1190	127.20	
1512.1918	157.25	
1512.1919	168.10	
1512.1998	138.25	
1512.1999	149.10	
1512.2190	127.20	
1512.2991	138.25	
1512.2999	149.10	
1513.1190	121.60	
1513.1918	157.25	
1513.1919	168.10	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1513.1998	145.25	
1513.1999	156.10	
1513.2190	121.60	
1513.2918	157.25	
1513.2919	168.10	
1513.2998	145.25	
1513.2999	156.10	
1514.1190	127.20	
1514.1991	138.25	
1514.1999	149.10	
1514.9190	127.20	
1514.9991	138.25	
1514.9999	149.10	
1515.1190	127.20	
1515.1991	138.25	
1515.1999	149.10	
1515.2190	127.20	
1515.2991	138.25	
1515.2999	149.10	
1515.3091	138.25	
1515.3099	149.10	
1515.5019	127.20	
1515.5091	138.25	
1515.5099	149.10	
1515.9013	124.40	
1515.9018	138.25	
1515.9019	149.10	
1515.9028	138.25	
1515.9029	149.10	
1515.9038	138.25	
1515.9039	149.10	
1515.9098	138.25	
1515.9099	149.10	
1516.1091	157.25	
1516.1099	168.10	
1516.2092	164.50	PGI non necessario
1516.2093	157.25	
1516.2097	175.95	PGI non necessario
1516.2098	168.10	
1517.1063	149.15	
1517.1068	157.30	
1517.1073	130.50	
1517.1078	137.15	
1517.1083	100.70	
1517.1088	104.95	
1517.1093	80.80	
1517.1098	83.50	
1517.9020	1.00	PGI non necessario
1517.9063	237.65	
1517.9068	236.70	
1517.9071	218.25	
1517.9079	231.30	
1517.9081	196.95	
1517.9089	208.40	
1517.9091	174.00	
1517.9099	184.05	

Allegato 3
(art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

Numero 7

7. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Contingente doganale n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contingente doganale (in tonnellate) [1]
14	Patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate, di cui:	23 750
14.1	Patate da semina	4000
14.2	Patate destinate alla valorizzazione	9250
14.3	Patate da tavola	6500
14.4	Prodotti a base di patate	4000

[1] **In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.**

**Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

Art. 10 lett. a

Abrogato

Art. 12 Contingente doganale

¹ Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

² La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13 e 14

Abrogati

¹ RS 916.121.10

Art. 19 UFAG

L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta

(Ordinanza sulla frutta)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sulla frutta è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granella e a nocciolo, fresche e intere, elencate nell'allegato nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L'importo dei contributi è fissato nell'allegato.

² Sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:

- a. valorizzati come derrate alimentari;
- b. non gravati dall'imposta sull'alcool; e
- c. la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

Art. 3 Persone aventi diritto a contributi

¹ Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all'articolo 1.

² Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all'articolo 2.

Art. 4 Concessione dei contributi

¹ I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi soltanto se prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso l'organizzazione interessata ha richiesto all'UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto

¹ **RS 916.131.11**

dell'anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d'immagazzinamento per concentrato di mele e pere raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti.

² I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi per bacche nonché frutta a granella e a nocciolo raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all'ordine d'entrata delle domande.

³ Non sono concessi contributi inferiori a 500 franchi.

Art. 6

Chi richiede contributi è tenuto a notificare all'UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all'utilizzazione e alle scorte di prodotti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

*Allegato
(art. 2 cpv. 1)*

Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granelli e a nocciolo

Per le bacche nonché la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi.

Bacche nonché frutta a granella e a nocciolo	Contributo fr./100 kg
Mele	16.00
Mele da sidro	6.10
Pere	8.60
Pere da sidro	6.20
Albicocche	19.60
Ciliegie	45.80
Prugne	52.50
Fragole	154.00
More	196.50
Lamponi	250.00
Altre bacche	98.50

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica per l'esecuzione:

- a. della legislazione sulle epizootie per:
 1. gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie,
 2. gli equidi,
 3. il pollame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di questa specie;
- b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.

Art. 9 cpv. 1

1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

Art. 10 cpv. 1

¹ Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti in base alle indicazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all'articolo 5 e memorizzarli nella banca dati:

RS

¹ RS 916.404.1

- a. i seguenti effettivi per categoria di animali, calcolati secondo gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD):
 1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per ogni azienda detentrica di animali nelle aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali,
 2. bisonti per ogni azienda detentrica di animali delle aziende annuali con un elenco dei singoli animali;
- b. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrica di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) per le aziende annuali;
- c. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria e azienda detentrica di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell'estivazione) per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari;
- d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrica di animali nei periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD per le aziende annuali, le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

Art. 11 cpv. 1

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b nonché le persone incaricate ai sensi dell'articolo 9 possono chiedere al gestore in qualsiasi momento, tuttavia al massimo entro un anno dalla morte dell'animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.

Art. 13 Organi competenti nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti

¹ Per svolgere i loro compiti gli organi sottoelencati hanno accesso come segue ai dati secondo gli articoli 4-8 e 8b nonché a quelli secondo l'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 10 novembre 2004³ concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:

- a) l'UFAG può trattare i dati;
- b) gli Uffici federali della sicurezza alimentare e di veterinaria, di statistica, per l'approvvigionamento economico del Paese, del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati;
- c) gli organi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati.

² Gli organi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10.

² RS 910.13
³ RS 916.407

Art. 14 cpv. 3

³ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4-8 e 8b concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto.

Art. 20 cpv. 3

³ Verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 5-8 e 8b nonché di quelli di cui all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 10 novembre 2004⁴ concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.

Art. 21 cpv. 1 e 4

¹ Il gestore invia, entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD⁵, per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

⁴ Mette a disposizione dei detentori di animali e degli organi competenti di cui all'articolo 13 capoverso 3 uno strumento con cui per un periodo a loro scelta di un anno al massimo possono effettuare le seguenti conversioni:

- a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e
- b. per l'alpeggio e l'estivazione l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria di animali in carichi normali.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

² Gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 1 e 21 capoversi 1 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

⁴ RS 910.407

⁵ RS 910.13

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo è modificata come segue:

Art. 1 Terzo periodo

.... Può inoltre rilevare periodicamente a diversi stadi di trasformazione e smercio il livello dei prezzi di mezzi di produzione scelti.

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

f. mezzi di produzione agricoli.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

¹ RS 942.31

**Ordinanza del DEFR
sulle esigenze minime relative al controllo delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)**

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 giugno 1999¹ sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 5 Test del prodotto finale

¹ Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consta di un esame fisico, di un esame chimico e di un esame organolettico.

² L'esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell'elenco degli obblighi.

³ Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consta di un esame delle qualità meccaniche, delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.

⁴ Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione. L'esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione.

¹ RS 910.124

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

.... 2016

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

RS

1 RS 910.1

2 RS 916.01

2016-.....

Allegato I
(art. 1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 14 Tabella

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

...

La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d'importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0505.9011	Gruppo 9	67.00	[14-6]
0508.0091	Gruppo 9	47.00	[14-6]
0511.9110	Gruppo 9	58.00	[14-6]
0511.9911	Gruppo 9	68.00	[14-6]
0511.9919	Gruppo 9	56.00	[14-6]
0708.9010	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0709.9991	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0712.9070	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0713.1011	39.00	39.00	[14-1.1] [14-6]
0713.1012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.1091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.2011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.2012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3111	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3112	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3191	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3211	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3212	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3291	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3311	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3312	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3391	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3411	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3412	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3491	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3511	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3512	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3591	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3911	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.3912	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3991	Gruppo 1	38.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0713.4011	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.4012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4091	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.5012	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.5013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5091	Gruppo 1	38.00	[14-6]
0713.6011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.6012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.6091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.9021	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.9022	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9081	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0714.1010	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0714.2010	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0714.3010	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0714.4010	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0714.5010	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0714.9020	Gruppo 1	34.00	[14-6]
0802.2110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.2120	Gruppo 1		[14-6]
0802.2210	Gruppo 1	56.00	[14-6]
0802.2220	Gruppo 1		[14-6]
0802.3110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.3120	Gruppo 1		[14-6]
0802.3210	Gruppo 1	56.00	[14-6]
0802.3220	Gruppo 1		[14-6]
0813.4081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.4092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5012	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5021	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0901.9011	Gruppo 5	7.00	[14-6]
1001.1100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.1931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.1939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.1940	Gruppo 3		PGI non necessario
1001.9100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.9931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.9939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.9940	Gruppo 3		PGI non necessario
1002.1000	Gruppo 2	184.00	[14-3]
1002.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1002.9039	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1002.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.1000	78.00	78.00	[14 1.2] [14-3]
1003.9020	Gruppo 3		[14-6]
1003.9030	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9051	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1003.9059	36.00	36.00	[14-1.3] [14-6]
1003.9060	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.1000	Gruppo 2	86.00	[14-3]
1004.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1004.9039	Gruppo 3	32.00	[14-6]
1004.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.1000	Gruppo 2	712.00	[14-3]
1005.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1005.9039	Gruppo 3	37.00	[14-6]
1005.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.1021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.1029	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1006.2021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.2029	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1006.3021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.3029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.4021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.4029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1007.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1007.9039	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1007.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.1031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.1039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.1040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.2931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.2939	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1008.2940	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.3031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.3039	Gruppo 3	46.00	[14-6]
1008.3040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.4031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.4039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.4040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.5031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.5039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.5040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.6010	Gruppo 2	82.00	[14-3]
1008.6041	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.6049	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1008.6050	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.9035	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.9037	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1101.0051	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1101.0059	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1102.2020	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1102.9013	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1102.9045	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1102.9046	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1102.9052	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1102.9062	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1103.1112	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.1192	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.1320	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1103.1912	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1103.1922	Gruppo 11	37.00	[14-6]
1103.1932	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.1993	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.2012	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.2022	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1103.2092	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1104.1220	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1104.1912	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1104.1922	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1104.1993	Gruppo 11	43.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1104.2230	Gruppo 11	36.00	[14-6]
1104.2320	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1104.2912	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1104.2923	Gruppo 11	38.00	[14-6]
1104.2933	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1104.2993	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1104.3070	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.3081	Gruppo 11	59.00	[14-6]
1104.3093	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1105.1021	Gruppo 11	38.00	[14-6]
1105.2021	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1106.1010	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1106.2010	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1106.3010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
1107.1013	Gruppo 11	37.00	[14-6]
1107.1094	Gruppo 11	38.00	[14-6]
1107.2013	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1107.2094	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1108.1120	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1108.1220	Gruppo 11	38.00	[14-6]
1108.1320	Gruppo 11	34.00	[14-6]
1108.1420	Gruppo 11	34.00	[14-6]
1108.1912	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1108.1992	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1108.2020	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1201.9010	50.00	50.00	[14-1.4] [14-6]
1201.9021	Gruppo 4		[14-6]
1201.9023	Gruppo 4		[14-6]
1201.9024	Gruppo 4		[14-6]
1201.9026	Gruppo 4		[14-6]
1201.9027	Gruppo 4		[14-6]
1201.9091	Gruppo 4		PGI non necessario
1202.4110	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1202.4121	Gruppo 4		[14-6]
1202.4123	Gruppo 4		[14-6]
1202.4124	Gruppo 4		[14-6]
1202.4126	Gruppo 4		[14-6]
1202.4127	Gruppo 4		[14-6]
1202.4210	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1202.4221	Gruppo 4		[14-6]
1202.4223	Gruppo 4		[14-6]
1202.4224	Gruppo 4		[14-6]
1202.4226	Gruppo 4		[14-6]
1202.4227	Gruppo 4		[14-6]
1203.0010	Gruppo 4	49.00	[14-6]
1203.0021	Gruppo 4		[14-6]
1203.0023	Gruppo 4		[14-6]
1203.0024	Gruppo 4		[14-6]
1203.0026	Gruppo 4		[14-6]
1203.0027	Gruppo 4		[14-6]
1204.0010	Gruppo 4	49.00	[14-6]
1204.0021	Gruppo 4		[14-6]
1204.0023	Gruppo 4		[14-6]
1204.0024	Gruppo 4		[14-6]
1204.0026	Gruppo 4		[14-6]
1204.0027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1010	Gruppo 4	43.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1205.1021	Gruppo 4		[14-6]
1205.1023	Gruppo 4		[14-6]
1205.1024	Gruppo 4		[14-6]
1205.1026	Gruppo 4		[14-6]
1205.1027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1040	Gruppo 4	43.00	[14-6]
1205.1051	Gruppo 4		[14-6]
1205.1053	Gruppo 4		[14-6]
1205.1054	Gruppo 4		[14-6]
1205.1056	Gruppo 4		[14-6]
1205.1057	Gruppo 4		[14-6]
1205.9010	Gruppo 4	43.00	[14-6]
1205.9021	Gruppo 4		[14-6]
1205.9023	Gruppo 4		[14-6]
1205.9024	Gruppo 4		[14-6]
1205.9026	Gruppo 4		[14-6]
1205.9027	Gruppo 4		[14-6]
1205.9040	Gruppo 4	43.00	[14-6]
1205.9051	Gruppo 4		[14-6]
1205.9053	Gruppo 4		[14-6]
1205.9054	Gruppo 4		[14-6]
1205.9056	Gruppo 4		[14-6]
1205.9057	Gruppo 4		[14-6]
1206.0010	Gruppo 4	41.00	[14-6]
1206.0021	Gruppo 4		[14-6]
1206.0023	Gruppo 4		[14-6]
1206.0024	Gruppo 4		[14-6]
1206.0026	Gruppo 4		[14-6]
1206.0027	Gruppo 4		[14-6]
1206.0040	Gruppo 4	47.00	[14-6]
1206.0041	Gruppo 4		[14-6]
1206.0053	Gruppo 4		[14-6]
1206.0054	Gruppo 4		[14-6]
1206.0056	Gruppo 4		[14-6]
1206.0057	Gruppo 4		[14-6]
1207.1010	Gruppo 4	44.00	[14-6]
1207.1021	Gruppo 4		[14-6]
1207.1023	Gruppo 4		[14-6]
1207.1024	Gruppo 4		[14-6]
1207.1026	Gruppo 4		[14-6]
1207.1027	Gruppo 4		[14-6]
1207.2910	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1207.2921	Gruppo 4		[14-6]
1207.2923	Gruppo 4		[14-6]
1207.2924	Gruppo 4		[14-6]
1207.2926	Gruppo 4		[14-6]
1207.2927	Gruppo 4		[14-6]
1207.3010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1207.3021	Gruppo 4		[14-6]
1207.3023	Gruppo 4		[14-6]
1207.3024	Gruppo 4		[14-6]
1207.3026	Gruppo 4		[14-6]
1207.3027	Gruppo 4		[14-6]
1207.4010	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1207.4021	Gruppo 4		[14-6]
1207.4023	Gruppo 4		[14-6]
1207.4024	Gruppo 4		[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1207.4026	Gruppo 4		[14-6]
1207.4027	Gruppo 4		[14-6]
1207.5010	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.5021	Gruppo 4		[14-6]
1207.5023	Gruppo 4		[14-6]
1207.5024	Gruppo 4		[14-6]
1207.5026	Gruppo 4		[14-6]
1207.5027	Gruppo 4		[14-6]
1207.6010	Gruppo 4	40.00	[14-6]
1207.6021	Gruppo 4		[14-6]
1207.6023	Gruppo 4		[14-6]
1207.6024	Gruppo 4		[14-6]
1207.6026	Gruppo 4		[14-6]
1207.6027	Gruppo 4		[14-6]
1207.7010	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1207.7021	Gruppo 4		[14-6]
1207.7023	Gruppo 4		[14-6]
1207.7024	Gruppo 4		[14-6]
1207.7026	Gruppo 4		[14-6]
1207.7027	Gruppo 4		[14-6]
1207.9111	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9113	Gruppo 4		[14-6]
1207.9114	Gruppo 4		[14-6]
1207.9115	Gruppo 4		[14-6]
1207.9116	Gruppo 4		[14-6]
1207.9117	Gruppo 4		[14-6]
1207.9921	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9922	Gruppo 4		[14-6]
1207.9923	Gruppo 4		[14-6]
1207.9924	Gruppo 4		[14-6]
1207.9925	Gruppo 4		[14-6]
1207.9926	Gruppo 4		[14-6]
1207.9981	Gruppo 4	51.00	[14-2] [14-6]
1207.9983	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9984	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9985	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9986	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9987	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1208.1010	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1208.9010	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1209.1010	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1209.2911	Gruppo 5	45.00	[14-6]
1209.2912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9911	Gruppo 5	45.00	[14-6]
1209.9912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9991	Gruppo 5	46.00	[14-6]
1212.2910	Gruppo 5	24.00	[14-6]
1212.9110	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1212.9291	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1212.9310	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1212.9410	Gruppo 5	34.00	[14-6]
1212.9920	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1213.0091	Gruppo 5	10.00	PGI non necessario
1213.0099	Gruppo 5	14.00	[14-6]
1214.1010	32.00	32.00	[14-1.5] [14-6]
1214.9011	Gruppo 5	25.00	PGI non necessario
1214.9019	Gruppo 5	33.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1404.9010	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1501.1011	60.00	60.00	[14-1.6] [14-6]
1501.1019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.1011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.1019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.9012	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.9019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1503.0010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1504.1091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1504.2010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1504.3010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1505.0011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1505.0091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1506.0011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1506.0012	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1506.0019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1507.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1507.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1507.9091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1508.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1508.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1508.9091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1509.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1509.9010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1510.0010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1511.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1511.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1511.9091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1512.1110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1512.1911	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1512.1991	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1512.2110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1512.2910	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.1110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.1911	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.1991	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.2110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.2911	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1513.2991	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1514.1110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1514.1910	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1514.9110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1514.9910	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.1110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.1910	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.2110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.2910	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.3010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.5011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.5020	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.9021	Gruppo 6	60.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1515.9031	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1515.9091	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1516.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1516.2010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1517.1010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1517.9010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1518.0011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1518.0081	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1518.0093	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1702.3021	40.00	40.00	[14-1.7] [14-6]
1702.3033	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.4011	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.6022	Gruppo 7	28.00	[14-6]
1702.9011	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1703.9091	Gruppo 7	24.00	[14-6]
1802.0010	Gruppo 5	16.00	[14-6]
1905.9021	Gruppo 11	45.00	[14-6]
2102.1091	Gruppo 8	47.00	[14-6]
2102.2011	49.00	49.00	[14-1.8] [14-6]
2102.2021	Gruppo 8	52.00	[14-6]
2103.3011	Gruppo 4	47.00	[14-6]
2301.1011	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2301.1019	Gruppo 9	48.00	[14-6]
2301.2010	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2302.1010	Gruppo 11	28.00	[14-6]
2302.3020	Gruppo 11	29.00	[14-6]
2302.4030	Gruppo 11	29.00	[14-6]
2302.4091	Gruppo 11	29.00	[14-6]
2302.5010	Gruppo 11	29.00	[14-6]
2303.1011	59.00	59.00	[14-1.9] [14-6]
2303.1012	Gruppo 9	28.00	[14-6]
2303.1018	Gruppo 9	51.00	[14-6]
2303.2010	Gruppo 9	34.00	[14-6]
2303.3010	Gruppo 9	28.00	[14-6]
2304.0010	45.00	45.00	[14-1.10] [14-6]
2305.0010	Gruppo 10	47.00	[14-6]
2306.1010	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.2010	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2306.3010	Gruppo 10	29.00	[14-6]
2306.4110	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.4910	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.5010	Gruppo 10	26.00	[14-6]
2306.6010	Gruppo 10	22.00	[14-6]
2306.9011	Gruppo 10	38.00	[14-6]
2306.9021	Gruppo 10	38.00	[14-6]
2308.0020	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0030	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2308.0040	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0050	Gruppo 5	33.00	[14-6]
2308.0060	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2309.9011	[14-4]		[14-6]
2309.9041	Gruppo 9	55.00	[14-6]
2309.9081	[14-4]		[14-6]
2309.9082	[14-4]		[14-6]
2309.9089	[14-4]		[14-6]
3505.1010	41.00	41.00	[14-1.11] [14-6]
3505.2010	Gruppo 11	51.00	[14-6]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
3809.1010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
3823.1110	Gruppo 6	60.00	[14-6]
3823.1210	Gruppo 6	60.00	[14-6]
3823.1910	Gruppo 6	60.00	[14-6]

Ordinanza dell'UFAG

concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche

(Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF)

del

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alla verdura fresca, alla verdura congelata e alla frutta fresca dei contingenti doganali n. 15, 16, 17, 18 e 19 conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulle importazioni agricole.

Art. 2 Periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

I periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell'allegato 1.

Art. 3 Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell'allegato 2.

Art. 4 Termini per la notifica delle prestazioni all'interno del Paese e dei ritiri indigeni

La persona avente diritto notifica:

- a. la sua prestazione all'interno del Paese secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti:

RS ...

1 RS 916.121.10

2 RS 916.01

1. pomodori, cetrioli, cipolline da semina e cicoria Witloof ritirati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento,
 2. mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento;
- b. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF: entro il 15 ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 12 gennaio 2003³ sulla liberazione secondo l'OIEVFF è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

Ufficio federale dell'agricoltura:

Bernard Lehmann

³ [RU 2000 394, 2001 452, 2004 4393, 2006 3313, 2010 4593, 2011 5403]

Allegato 1
(art. 2)

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0702.0011	01.05.–10.06.	
0702.0011	25.09.–20.10.	
0702.0021	01.05.–13.06.	
0702.0021	24.09.–20.10.	
0702.0031	01.05.–31.05.	
0702.0031	01.10.–20.10.	
0702.0091	01.05.–31.05.	
0702.0091	01.10.–20.10.	
0703.1031	01.04.–30.10.	
0703.1041	30.05.–15.05.	
0703.1051	30.05.–06.06.	
ex 0703.1061	30.05.–15.05.	cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
ex 0703.1061	02.03.–15.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
ex 0703.1061	30.05.–31.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
0703.1071	30.05.–06.06.	
0703.9011	01.01.–15.02.	
0703.9011	01.03.–30.04.	
0703.9021	15.01.–15.02.	
0703.9021	01.03.–04.03.	
0704.1011	01.05.–30.11.	
0704.1021	01.05.–30.11.	
0704.1091	01.05.–09.05.	
0704.1091	21.11.–30.11.	
0704.2011	01.01.–31.01.	
0704.2011	01.09.–08.09.	
0704.9031	01.04.–15.03.	
0704.9051	01.05.–12.05.	
0704.9051	16.11.–30.11.	
0704.9061	11.02.–01.03.	
0704.9061	10.04.–14.04.	
0704.9064	10.04.–01.03.	
0704.9071	15.03.–27.03.	
0704.9071	26.11.–15.12.	
0704.9081	25.05.–10.05.	
0705.1118	01.03.–14.04.	
0705.1118	16.11.–31.12.	
0705.1121	01.03.–11.03.	
0705.1121	09.12.–31.12.	
0705.1198	08.12.–10.12.	

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
ex 0705.1911	01.03.–17.03.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	01.03.–17.03.	diversa dalla lattuga romana nana
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	diversa dalla lattuga romana nana
0705.1921	01.03.–09.03.	
0705.1931	01.03.–06.03.	
0705.1941	01.03.–06.03.	
0705.1951	01.03.–20.12.	
0705.2111	01.05.–20.05.	
0705.2111	01.10.–31.10.	
0705.2911	10.03.–30.04.	
0705.2911	27.11.–10.12.	
0705.2921	01.04.–19.04.	
0705.2921	27.11.–10.12.	
0705.2931	30.03.–15.03.	
0705.2951	01.03.–31.05.	
0705.2961	01.03.–20.12.	
0705.2971	01.02.–15.02.	
0706.1011	25.05.–31.05.	
0706.1021	25.05.–31.05.	
ex 0706.1031	01.02.–15.01.	rape «teltower»
0706.9028	15.09.–15.05.	
0706.9031	15.01.–31.12.	
0706.9051	01.03.–01.04.	
0706.9051	22.12.–15.01.	
ex 0706.9061	10.02.–10.01.	rapanelli a candela
ex 0706.9061	01.01.–10.01.	diversi dai rapanelli a candela
ex 0706.9061	10.02.–02.03.	diversi dai rapanelli a candela
0707.0011	15.04.–11.05.	
0707.0011	09.10.–20.10.	
0707.0021	15.04.–11.05.	
0707.0021	21.09.–20.10.	
0707.0031	15.04.–20.10.	
0707.0041	15.04.–20.10.	
0708.1011	20.05.–15.08.	
0708.1021	20.05.–15.08.	
0708.2028	15.06.–15.11.	
0708.2038	15.06.–15.11.	
0708.2048	15.06.–28.06.	
0708.2048	25.10.–15.11.	
0708.2098	15.06.–28.06.	

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0708.2098	25.10.–15.11.	
0708.9081	01.06.–31.10.	
0709.2011	01.05.–15.06.	
ex 0709.3011	01.06.–15.10.	melanzane cosiddette «d'oltremare»
ex 0709.3011	01.06.–16.06.	(arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
ex 0709.3011	26.09.–15.10.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»
0709.4011	01.05.–19.05.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»
0709.4011	20.12.–31.12.	
0709.4021	01.05.–19.05.	
0709.4021	20.12.–31.12.	
0709.4091	15.01.–31.12.	
0709.7011	15.02.–13.03.	
0709.7011	29.11.–15.12.	
0709.9120	01.06.–31.10.	
0709.9918	01.10.–10.03.	
0709.9921	01.05.–09.05.	
0709.9921	23.11.–15.12.	
0709.9931	10.03.–29.03.	
ex 0709.9941	15.03.–31.03.	riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	riccio
ex 0709.9941	15.03.–31.03.	diverso da quello riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	diverso da quello riccio
ex 0709.9951	20.04.–30.10.	zucchine con fiore
ex 0709.9951	20.04.–09.05.	diverse dalle zucchine con fiore
ex 0709.9951	04.10.–30.10.	diverse dalle zucchine con fiore
0709.9961	01.03.–16.03.	
0709.9961	18.11.–15.12.	
ex 0808.3022	01.07.–31.03.	pere nashi
ex 0808.3032	01.07.–31.03.	pere nashi
0808.4022	01.07.–31.03.	
0808.4032	01.07.–31.03.	
0809.2111	20.05.–31.08.	
ex 0809.4013	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0809.4093	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0810.1011	15.05.–31.08.	fragoline di bosco
ex 0810.3022	15.06.–15.09.	ribes nero (cassis)

Allegato 2⁴
(art. 3)

⁴ Conformemente all'art. 19 OIEVFF il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna o consultato in Internet sotto www.blw.admin.ch > Verdura e frutta, fresche.